



286 - 8 APR 2004
9

OGGETTO:

Assistenza aggiuntiva nelle strutture ospedaliere: indicazioni alle Aziende Sanitarie sull'organizzazione del servizio (art. 71 legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003)

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità di concerto con l'Assessore alla Famiglia e Servizi Sociali,

Considerato

che il ricovero ospedaliero costituisce per l'individuo e la famiglia un momento di disagio oltre che per la patologia anche per l'allontanamento dagli affetti e dall'ambiente familiare,

che la situazione di criticità del ricovero si acuisce in presenza di soggetti disabili affetti da invalidità fisica psichica o sensoriale,

ritenuto opportuno che una maggiore efficacia della gestione dei reparti ospedalieri dovrà comprendere un miglioramento della qualità dell'offerta in termini di accoglienza e rassicurazione del paziente e dei familiari,

considerando utile pertanto, provvedere all'interno delle strutture ospedaliere forme di assistenza aggiuntiva la cui organizzazione è demandata alle Aziende e individuando come beneficiari i soggetti affetti da gravi invalidità fisica, psichica o sensoriale secondo quanto stabilito dalle L. 118/71, 18/80 e 104/92 artt. 3 e 4,

Visto l'art. 71 della legge regionale n.2 del 6.2.2003 che prevede servizi di assistenza aggiuntiva in favore di invalidi gravi per qualsiasi causa,

Considerato che per assistenza aggiuntiva si intende l'insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale ad integrazione delle funzioni di assistenza di base,

Considerato altresì che la predetta assistenza include l'adeguata sistemazione del paziente, il supporto affettivo e relazionale, nonché l'ospitalità di un familiare o di persona di fiducia del paziente che gli presta assistenza anche attraverso iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne,

Ritenuto opportuno di dover impegnare le Aziende Sanitarie sulla predisposizione di progetti destinati alla realizzazione di quanto sopra previsto,

Ritenuto che la presente deliberazione non è soggetta, per legge, alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA



- 1) Le Aziende Sanitarie organizzano nelle strutture di degenza ospedaliera l'assistenza aggiuntiva in favore di affetti da grave invalidità fisica, psichica o sensoriale dipendente da qualsiasi causa, ai sensi dell'art. 71 della l.r. n.2 del 6.2.2003 e sulla base di specifici progetti, finalizzata a migliorare la qualità dell'accoglienza e a sviluppare elementi di umanizzazione, considerando come assistenza aggiuntiva tutte le attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale ad integrazione di tutte le funzioni di assistenza di base,



[Handwritten signature]

286-8 APR. 2004 9

- 2) L'assistenza aggiuntiva comprende un'adeguata sistemazione del paziente ricoverato, il supporto psicologico, affettivo e relazionale, inclusa l'ospitalità di familiare o di persona di fiducia della famiglia che presta assistenza al paziente anche attraverso iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa ospedaliera e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne,
- 3) L'assistenza aggiuntiva è regolamentata dall'Azienda Sanitaria: il medico di medicina generale accerta la necessità dell'assistenza aggiuntiva del soggetto in accordo con il responsabile del reparto ospedaliero di ricovero, previa certificazione rilasciata ai sensi delle L. 118/71, 18/80 e 104/92.
- 4) Le Aziende Sanitarie organizzano l'assistenza aggiuntiva prevedendo:
 - a) le modalità di accesso e di permanenza nella struttura ospedaliera del familiare o di persona di fiducia, previa identificazione e registrazione dello stesso,
 - b) le iniziative da adottare per la fornitura dei pasti e per l'ospitalità nelle ore notturne,
- 5) Le Aziende sanitarie comunicano al Dipartimento Sociale entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente delibera, le iniziative adottate attraverso specifici progetti relativamente all'assistenza aggiuntiva in regime di ricovero ospedaliero anche al fine del monitoraggio della stessa

La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul BUR:



IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



14 APR. 2004